

L.R. 16/08/2001, n.39

Norme sul divieto di utilizzo e detenzione di esche avvelenate.

Art. 1

Finalità.

1. Ai fini della tutela della salute umana, dell'igiene pubblica e dell'ambiente, è vietato a chiunque l'utilizzo, l'abbandono, la preparazione o la detenzione di esche o bocconi contenenti sostanze velenose o nocive, come definiti al comma 2.

2. Il divieto si applica a qualsiasi alimento preparato in maniera da poter causare intossicazioni o lesioni all'animale che lo ingerisce, fatte salve le attività di derattizzazione di cui all'articolo 2.

3. Sono fatte salve le disposizioni della *legge regionale 12 gennaio 1994, n. 3* (Recepimento della *legge 11 febbraio 1992, n. 157* - Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio) concernenti il divieto di uso dei bocconi e delle esche avvelenate come mezzi di caccia e le sanzioni relative alla violazione di tale divieto.